

# COMUNE DI PENNE

## Prov. di Pescara

### REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.30 del 29/09/1999-.

2) E' stato adeguato al T.U.E.L. Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 con atto del Consiglio

Comunale n.19 in data 26 marzo 2001-.

3) E' in vigore dal 1° maggio 2001 (art.11 dello Statuto Comunale)

#### SOMMARIO

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1 Materia del regolamento

ART.2 Diffusione

ART.3 La conferenza dei capi gruppo e le commissioni consiliari permanenti

##### CAPO II

##### I GRUPPI CONSILIARI

ART.4 I gruppi consiliari

ART.5 Funzionamento dei gruppi

##### CAPO III

##### CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI

ART.6 La conferenza dei capi gruppo

##### CAPO IV

##### LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.7 Istituzione

ART.8 Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

ART.9 Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario

ART.10 Delle riunioni delle commissioni

ART.11 Delle votazioni

ART.12 Pronuncia

ART.13 Partecipazione di Consiglieri estranei

ART.14 Verbali delle sedute

ART.14 bis Presidenza Commissioni d'indagine

CAPO V

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART.15 Sede riunioni

ART.16 Convocazione

ART.16 bis Apertura della seduta

ART.17 Seduta di prima convocazione

ART.18 Seduta di seconda convocazione

ART.19 Ordine del giorno

ART.20 Sedute – Adempimenti preliminari

ART.21 Pubblicità e segretezza delle sedute

ART.22 Ordine durante le sedute

ART.23 Sanzioni disciplinari

ART.24 Tumulto in aula

ART.25 Comportamento del pubblico

ART.26 Prenotazione per la discussione

ART.27 Svolgimento interventi

ART.28 Durata interventi

ART.29 Questioni pregiudiziali e sospensive

ART.30 Fatto personale

ART.31 Udienze conoscitive

ART.32 Dichiarazione di voto

ART.33 Verifica numero legale

ART.34 Votazione

ART.35 Irregolarità nella votazione

ART.36 Verbalizzazione riunioni

ART.37 Diritti dei consiglieri

ART.38 Revoca e modifica deliberazioni

ART.39 Segretario – Incompatibilità

ART.40 Diritto all'informazione dei consiglieri

ART.41 Interrogazioni

ART.42 Svolgimento delle interrogazioni

ART.43 Interpellanze

ART.44 Svolgimento delle interpellanze

ART.45 Svolgimento congiunto di interpellanza e di interrogazioni

ART.46 Mozioni

ART.47 Svolgimento delle mozioni

ART.48 Emendamenti alle mozioni

ART.49 Ordine del giorno riguardanti mozioni

ART.50 Votazioni delle mozioni

CAPO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

ART.51 Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori

ART.52 Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1

Materia del regolamento

1. Le norme che disciplinano i gruppi consiliari, le commissioni consiliari e le sedute del Consiglio comunale sono fissate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Se nel corso delle adunanze si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa all'assemblea

ART.2

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.

2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai consiglieri.

ART.3

La conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari permanenti.

1. Sono istituite quattro commissioni consiliari permanenti, ivi compresa la

conferenza dei capigruppo consiliari.

## CAPO II

### I GRUPPI CONSILIARI

#### Art.4

##### I gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione alla segreteria del Comune, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto alla segreteria del Comune il nome del proprio capo gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neoeletto. .
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capo gruppo.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo più " anziano " a termine dell'art. 17 dello Statuto.

#### Art.5

##### Funzionamento dei gruppi

La Giunta Municipale assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della conferenza dei capigruppo.

## CAPO III

### LA CONFERENZA DEI CAPI- GRUPPO CONSILIARI

#### Art. 6

##### La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari, oltre che a trattare le materie alla stessa demandate dallo Statuto, è competente per particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio.
2. Della conferenza dei capigruppo fanno parte il Sindaco e tutti i capigruppo.
3. Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei capigruppo ed in sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'assessore delegato o all'assessore anziano, in caso di assenza o impedimento dell'assessore delegato.
4. I consiglieri capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
5. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al consiglio dal Sindaco.
6. Le funzioni di segretario della conferenza dei capigruppo sono svolte dal segretario generale o da altro dipendente dallo stesso incaricato, purché in possesso di qualifica non inferiore al settimo livello funzionale.

## CAPO IV

### LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

#### Art.7

##### Istituzione

1. Il Consiglio comunale esprime nel proprio seno tre commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive:

1 a Commissione: Affari generali, Personale, Cultura, Sport e Servizi sociali.

2a Commissione. Programmazione, Bilancio, Gestione del patrimonio e servizi pubblici.

3a Commissione: Urbanistica, Lavori Pubblici e Gestione del territorio.

2. Alle commissioni viene devoluto l'esame preventivo delle seguenti questioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio:

1a Commissione: a) Approvazione e/o variazione dei Regolamenti comunali.

b) Abrogato

- c) Programmazione del fabbisogno del personale.
- d) Istituzione ed organizzazione dei servizi sociali.
- e) Valutazione delle proposte concernenti le attività culturali ed il recupero del patrimonio storico – architettonico;
- f) promozione e regolamentazione di attività sportive;

2a Commissione: a) Approvazione Bilancio di previsione, conto consuntivo,

variazione del bilancio.

b) Programmi dei piani finanziari, assunzione mutui.

c) Patrimonio comunale. (togliere: per valore superiore ai venti milioni.)

d) Istituzione dei tributi.

e) Servizi pubblici.

3a Commissione: a) Strumenti urbanistici.

b) Pianificazione.

c) Programmi di opere pubbliche.

## Art.8

### Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. La prima commissione è composta da 6 commissari.

2. La seconda commissione è composta da 6 commissari.

3. La terza commissione è composta da 6 commissari.

4. I commissari sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione di ciascun gruppo consiliare, a rappresentanza proporzionale, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio.

5. I gruppi che non dispongono di un numero sufficiente di consiglieri possono designare uno stesso consigliere a far parte delle tre commissioni.

6. Ogni gruppo rappresentato in commissione esprime tanti voti quanti sono i suoi consiglieri e ogni commissario esprime un voto plurimo rapportato ai voti del gruppo.

7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale.

## Art.9

## Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario

1. La commissione nel suo seno elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, che funge anche da verbalizzante.

### Art. 10

#### Delle riunioni delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni si tengono nella residenza municipale.

2. Il Presidente può decidere di invitare alle riunioni di commissione il Sindaco, i membri della Giunta, i Capigruppo, i Funzionari del Comune, i Rappresentanti degli altri Organismi comunali o a partecipazione comunale, i rappresentanti delle organizzazioni dei Lavoratori, delle categorie produttive, delle Istituzioni e delle Associazioni Economiche e Culturali.

3. Il Sindaco mette a disposizione di ciascuna Commissione un funzionario il quale è incaricato a fornire tutti gli atti conoscitivi necessari e di svolgere i relativi servizi di segreteria, purché in possesso di qualifica non inferiore al sesto livello funzionale.

4. Le Commissioni si riuniscono di norma una volta al mese, salvo restando la facoltà del Presidente di ordinare funzionalmente il lavoro delle rispettive Commissioni, per obiettive esigenze istituzionali.

4 bis) In occasione dell'esame preventivo dei bilanci previsionali e consuntivi le Commissioni si riuniscono in seduta congiunta, previa convocazione da parte del Presidente della 2° Commissione.

5. L'Ordine del giorno viene comunicato dal Presidente anche al Sindaco, agli Assessori, ai capigruppo Consiliari e per conoscenza al Segretario Generale.

6. Le convocazioni delle Commissioni sono decise dal Presidente e comunicate con avviso del Presidente ai Commissari.

7. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'Ordine del Giorno delle materie da trattare e devono essere notificate con preavviso di tre giorni.

8. Per circostanze di particolare urgenza le convocazioni possono avvenire con altri mezzi e comunque con un preavviso di almeno 24 ore.

9. I commissari che rappresentano almeno un quinto dei voti assegnati possono chiedere, motivatamente, la convocazione della rispettiva commissione, che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta.

10. Qualora il Presidente non provveda alle convocazioni, il Sindaco assume direttamente la relativa iniziativa.

11. Le riunioni delle Commissioni sono regolarmente costituite con l'intervento di commissari che rappresentano la metà più uno dei voti .

12. Nella eventualità di riunione deserta per carenza del numero legale, dopo la prima convocazione la riunione in seconda convocazione risulta valida con la presenza di commissari che rappresentano almeno otto voti.

13. Qualora la regolare costituzione delle riunioni sia impedita per due volte consecutive dall'assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Sindaco assume le funzioni del Presidente per consentire il regolare svolgimento dei lavori.

Art.11

Delle votazioni

1. I sistemi di votazione (palese o scrutinio segreto) avvengono per le materie trattate, secondo lo Statuto Comunale.

Art. 12

Pronuncia

1. Le commissioni devono pronunciarsi entro cinque giorni sulle questioni loro rimesse. Per argomenti di particolare complessità la conferenza dei capigruppo può concedere opportune dilazioni.

2. Trascorso il termine comunque indicato, le questioni su cui le Commissioni non si siano pronunciate vanno sottoposte direttamente al Consiglio.

3. I verbali delle sedute conterranno le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e dichiarazioni dei quali venga dai singoli Consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

4. Copia del verbale è inviata al Sindaco.

5. Il Sindaco provvederà ad inserire nell'Ordine del Giorno della seduta del Consiglio immediatamente successiva gli argomenti sui quali le commissioni hanno espresso il loro parere.

6. In sede di dibattito consiliare ogni Commissione può designare per ciascun argomento un re Iato re di maggioranza ed un relatore di minoranza.

Art. 13.

Partecipazione di Consigliere estranei

1. I Consiglieri Comunali possono partecipare a sedute di Commissioni diverse da quella a cui appartengono, senza voto deliberativo.
2. Quando vengono trattati affari riservati, la partecipazione ai lavori delle Commissioni è consentita solo ai membri effettivi.
3. Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con voto consultivo, alle riunioni di tutte le Commissioni.

#### Art. 14

##### Verbali delle sedute

1. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, sono trasmesse al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari dal Segretario e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possono essere consultate durante le riunioni del Consiglio Comunale nelle quali tali atti sono iscritti all'Ordine del Giorno. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

#### Art. 14 bis

Alla presidenza delle Commissioni d'indagine, di controllo e di garanzia di cui all'art.29 dello Statuto Comunale è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione segreta ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

#### CAPO V

##### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

#### Art. 15

##### Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal proprio Presidente, che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Presidente, che deve informarne i consiglieri

con l'avviso di convocazione.

## Art. 16

### Convocazione

1. la convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente, sentito il Sindaco, con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio indicato dai medesimi a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
2. la convocazione va spedita a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione alla segreteria comunale. In tal caso per il rispetto dei termini di cui ai commi che seguono, vale la data di spedizione del plico.
3. l'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione; per le (altre) sessioni straordinarie, va consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la prima adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio nei termini stabiliti dall'art.23, primo comma, dello Statuto.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, 48 ore prima della seduta in sessione ordinaria e straordinaria e 24 ore prima in caso d'urgenza, non sia stata depositata nella Segreteria Comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
9. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono “sedute ordinarie” quelle di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Le altre sedute convocate per necessità derivanti da qualunque causa sono “straordinarie”

ed esse vanno dichiarate tali nell'avviso di convocazione. Le sedute "urgenti" sono riunioni straordinarie non vincolate ai termini previsti dallo Statuto per le sedute straordinarie e per le quali è sufficiente che l'avviso di convocazione sia consegnato 24 ore prima dell'adunanza. Anche l'urgenza va dichiarata nell'avviso di convocazione.

#### Art. 16 bis Apertura della seduta

Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ove sia trascorsa un'ora da quella indicata come inizio nell'avviso di convocazione, la seduta si intende deserta.

#### Art. 17 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare, a tal fine, il Sindaco. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, arrotondato all'unità superiore, escluso il Sindaco.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri che devono astenersi obbligatoriamente ai sensi dell'art.27, comma 3, dello Statuto.

4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

#### Art. 18 Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a

mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitata ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 16.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 16. .

## Art. 19

### Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.

1.bis l'Ordine del giorno e gli atti relativi, conseguenti alle risultanze della Conferenza dei capigruppo, vengono trasmessi immediatamente al presidente del Consiglio per i provvedimenti di competenza.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Art. 20

### Sedute -Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle delibe-

razioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente sono approvati con formale votazione, che ha luogo per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

## Art. 21

### Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Si procede in seduta segreta nei casi stabiliti dall'art.26, comma 2°, dello Statuto.

2. (abrogato)

## Art. 22

### Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

## Art. 23

### Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione

dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

#### Art. 24

##### Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

#### Art. 25

##### Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri. Esso è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

#### Art. 26

##### Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare dopo l'illustrazione dell'argomento e prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

#### Art. 27

## Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

### Art. 28

#### Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
  - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del TUEL approvato con DLGS n.267 del 18/08/2000;
  - b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
  - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;
  - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi: può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di trenta minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a

verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

## Art. 29

### Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti.

Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## Art. 30

### Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

## Art. 31

### Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i funzionari ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso del quale si è proceduto all'udienza conoscitiva. .
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

## Art. 32

### Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## Art. 33

### Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare, a tal fine, il Sindaco in caso di prima convocazione e almeno un terzo dei consiglieri assegnati; arrotondato all'unità superiore, escluso il Sindaco, in caso di seconda convocazione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

## Art. 34

### Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## Art. 35

### Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutare le circostanze, annullare la

votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

## Art. 36

### Verbalizzazioni riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale;  
debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art.20 e sono firmati dal Sindaco-presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

## Art. 37

### Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

## Art. 38

### Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

## Art.39

### Segretario -Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## Art. 40

### I Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e, delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni ( gruppo, oltre ovviamente ai capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), b) e c) - della legge 8 giugno 1990, n.142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

## Art. 41

### Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto, dandone notizia all'interrogante.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state discusse.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

## Art.42

## Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a quindici minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

### Art. 43

#### Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state discusse.
3. Il Presidente, sentito il Sindaco, stabilisce la seduta per il relativo svolgimento, dandone notizia all'interpellante.

### Art. 44

#### Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco e da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza, sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia interve-

nuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 45

Svolgimento congiunto di interpellanza e di interrogazioni.

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Presidente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 46

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è discussa, che deve aver luogo in un termine non superiore ai venti giorni dalla data della presentazione.

Art. 47

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, seduta che deve aver luogo in un termine non superiore ai venti giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo

non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 48

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 49

Ordine del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possono essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 50

Votazioni delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazioni per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 51

Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori.

DISPOSIZIONI FINALI

ABROGATO

## Art. 52

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione.

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dello statuto, disciplina il funzionamento dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari e del consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge e dallo statuto.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni ed entra in vigore dal primo del mese successivo a quello della scadenza della seconda pubblicazione.
4. Dopo trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, si procede alla nomina delle commissioni consiliari permanenti.
5. Un esemplare del presente regolamento viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.